



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 231/2021**

**del 24 settembre 2021**

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/464]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/880 della Commissione, del 5 marzo 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di tracciabilità, sanità animale e certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate <sup>(3)</sup>.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 abroga il regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione <sup>(4)</sup>, le decisioni della Commissione 93/52/CEE <sup>(5)</sup>, 94/963/CE <sup>(6)</sup>, 95/98/CE <sup>(7)</sup>, 2003/467/CE <sup>(8)</sup>, 2004/558/CE <sup>(9)</sup>, 2008/185/CE <sup>(10)</sup> e 2009/177/CE <sup>(11)</sup> e la decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione <sup>(12)</sup>, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (5) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali quali ovuli, embrioni e sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte introduttiva, punto 2. La presente decisione deve quindi applicarsi all'Islanda per i settori di cui al punto 2 della parte introduttiva.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 2.6.2021, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 25.3.2021, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU L 181 del 14.7.2009, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU L 371 del 31.12.1994, pag. 29.

<sup>(7)</sup> GU L 75 del 4.4.1995, pag. 28.

<sup>(8)</sup> GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.

<sup>(9)</sup> GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20.

<sup>(10)</sup> GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.

<sup>(11)</sup> GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15.

<sup>(12)</sup> GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo I è così modificato:

1. nella parte 1.1, punto 13c (Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione), è aggiunto il testo seguente:

”, modificato da:

— **32021 R 0880**: Regolamento delegato (UE) 2021/880 della Commissione, del 5 marzo 2021 (GU L 194 del 2.6.2021, pag. 1)”;

2. nella parte 1.1, dopo il punto 13p (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione) è inserito il testo seguente:

”13q. **32021 R 0520**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 39)

Il presente atto si applica all'Islanda per i settori di cui al punto 2 della parte introduttiva.

13r. **32021 R 0620**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78)

Il presente atto si applica all'Islanda per i settori di cui al punto 2 della parte introduttiva.”;

3. il testo della parte 3.2, punto 43 (Regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione), della parte 4.2, punti 14 (Decisione 93/52/CEE della Commissione), 25 (Decisione 94/963/CE della Commissione), 26 (Decisione 95/98/CE della Commissione), 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione), 80 (Decisione 2004/558/CE della Commissione), 84 (Decisione 2008/185/CE della Commissione) e 89 (Decisione 2009/177/CE della Commissione), e della parte 7.2, punto 59 (Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione) è soppresso.

#### Articolo 2

Fanno fede il testo del regolamento delegato (UE) 2021/880 in lingua norvegese e il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/520 e (UE) 2021/620 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2021

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Rolf Einar FIFE

---